



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 81 dd. 29.06.2023

OGGETTO: Art. 4 decreto legge 1 giugno 2023, n. 61. Adempimenti conseguenti.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore 18:00 in videoconferenza, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta comunale:

RIGOTTI ILARIA	Sindaco	presente
LIBERA MARCO	Vicesindaco	presente
BISSA VERONICA	Assessore	assente giustificato
CORNELLA ANNA	Assessore	presente
MARGONARI RUDI	Assessore	presente

Assiste il Segretario comunale a scavalco dott. Giorgio Merli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ilaria Rigotti invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 24.05.2023 avente ad oggetto: *“Prima variazione al Documento Unico di Previsione 2023-2025. Aggiornamento del “Piano del fabbisogno del personale” contenuto del Documento Unico di Programmazione 2023-2025.”*;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 24.05.2023 avente ad oggetto: *“Modifica Tabella A “Dotazione di personale per categoria” del Regolamento organico del personale dipendente”* con la quale si approvava la modifica alla Tabella allegato A *“Dotazione di personale per categoria”* del Regolamento organico del personale dipendente: previsione nella Tabella allegato A *“Dotazione di personale per categoria”* di n. 1 posto in categoria B *“ad esaurimento”* fino alla copertura del nuovo posto a tempo indeterminato nella categoria C e contestuale istituzione di n. 1 corrispondente posto in categoria C;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 24.05.2023 avente ad oggetto: *“Adempimenti in materia di personale a seguito della deliberazione del Consiglio comunale n. 15 dd. 24.05.2023 avente ad oggetto: “Modifica Tabella A “Dotazione di personale per categoria” del Regolamento organico del personale dipendente.”*” con la quale si disponeva di collocare al livello base e di attribuire la figura professionale di Assistente amministrativo-contabile al posto in categoria C istituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 24.05.2023;

- la determinazione del Servizio Segreteria n. 64 del 25.05.2023 avente ad oggetto: *“Concorso pubblico per esami per un posto a tempo indeterminato ed a tempo pieno nella figura professionale di Assistente amministrativo-contabile, categoria C, livello base, 1^ posizione retributiva presso il Servizio Segreteria. Approvazione bando di concorso.”*

Tutto ciò premesso e richiamato;

L'art. 4 decreto legge 1 giugno 2023, n. 61 avente ad oggetto *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.”* stabilisce che *per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini (...) ivi inclusi (...) quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali”*.

La *ratio* della norma di cui sopra è quella di introdurre, mediante un'apposizione *ex lege*, un elemento accidentale all'atto amministrativo – o alla serie di atti amministrativi – quale condizione sospensiva nei confronti di una determinata categoria di soggetti (residenti o domiciliati nei territori individuati) per un periodo certo (*dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023*) in ragione di un sopravvenuto interesse pubblico (*fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali*).

L'applicazione di tale norma di garanzia, se da un lato deve consentire una dilazione temporale a favore di soggetti fortemente colpiti nelle proprie abitudini di vita dall'alluvione, dall'altro non può impattare negativamente sulle procedure di reclutamento d'urgenza a fini sostitutori nei piccoli comuni già posti in gravi difficoltà operative e gestionali;

Al fine di contemperare tutti gli interessi pubblici sottesi è doveroso rintracciarne le coordinate nei principi fondamentali per lo svolgimento dell'azione amministrativa; in particolare il principio di economicità prescrive che nello svolgere la sua attività, la Pubblica Amministrazione deve usare il minor dispendio di mezzi e strumenti secondo i criteri di efficienza, efficacia, celerità, economicità (97, c. 2 Cost).

Inoltre il principio di semplificazione, previsto espressamente all'articolo 1 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, strettamente legato al principio di non aggravamento del procedimento, impone di garantire la rapidità dell'adozione del provvedimento amministrativo.

Alla luce di tali principi si coglie come l'apposizione normativa della condizione sospensiva alle procedure concorsuali in essere è legittima se ed in quanto rispetti i canoni fondamentali dell'azione amministrativa e secondo un'interpretazione orientata che non distorca le finalità generali proprie di quel procedimento, per cui costituirebbe un aggravio procedurale l'arresto di un procedimento che possa invece proseguire sotto condizione sospensiva (CdS IV, 16.06.2020 n. 3869).

In definitiva gli elementi accidentali dell'atto non possono snaturare il contenuto tipico del provvedimento stesso e devono essere coerenti con il fine pubblico perseguito, per cui la legittimità del provvedimento condizionato è subordinata al perseguimento delle finalità per le quali il potere amministrativo è attribuito in modo da garantire gli effetti tipici dell'atto che nel caso di specie sono quelli del reclutamento del personale per il soddisfacimento dei bisogni della pubblica amministrazione (anche in un'ottica temporale di sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto).

Infatti, in applicazione del generale principio di proporzionalità, implicante minimo possibile sacrificio degli interessi coinvolti, l'unica interpretazione legittima della disposizione di cui all'art. 4 decreto legge 1 giugno 2023, n. 61 è quella che lo configuri come una condizione sospensiva e non come un arresto procedimentale avuto riguardo sia alle esigenze generali di complessiva speditezza ed efficienza che all'effetto sempre condizionante e mai neutro del passaggio del tempo rispetto alle finalità dell'azione amministrativa (si veda a proposito Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5615).

In un contesto esegetico in cui non si nutrono dubbi sull'applicabilità della condizione sospensiva o risolutiva, la rilevanza della questione deve correlarsi non già ad una dimensione statica degli elementi del provvedimento ma a quella dinamica del presentarsi del procedimento e delle realtà quale cornice nella quale emerge l'interesse pubblico: ebbene, in questa cornice dinamica è del tutto evidente che la necessità immediata ed improcrastinabile che si presenta all'amministrazione comunale di San Lorenzo Dorsino è quella di ottenere immediatamente una graduatoria di soggetti idonei alla sostituzione di personale di ruolo prossimo ad un'imminente e problematica assenza prolungata con diritto alla conservazione del posto. Tale assenza in mancanza di sostituzioni possibili vulnererebbe la capacità gestionale ed organizzativa della struttura amministrativa.

Per quanto precede è opportuno che la procedura concorsuale bandita con determinazione del Servizio Segreteria n. 64 del 25.05.2023 prosegua con i candidati ammessi al 30.06.2023 – data di scadenza del termine per la presentazione della domanda -, fungendo selezione di personale a tempo determinato idoneo alla sostituzione di personale di imminente assenza, con diritto alla conservazione del posto – al fine di stilare una graduatoria di immediata fruibilità con attingimento fin dall'agosto p.v. -, mantenendo conseguenzialmente inalterato il calendario delle prove.

È peraltro doveroso procedere alla riapertura dei termini dal 01 luglio 2023 al 01 settembre 2023 per la presentazione della domanda del concorso in oggetto esclusivamente per i soggetti residenti o domiciliati alla data del 1° maggio 2023 nei comuni alluvionati di cui all'Allegato 1 del D.L. n. 61/2023, dando atto che tale previsione costituisce una condizione sospensiva (elemento accessorio) del provvedimento amministrativo e non un arresto del procedimento concorsuale dimodoché l'approvazione degli atti relativi al concorso pubblico per esami per un posto a tempo indeterminato ed a tempo pieno nella figura professionale di Assistente amministrativo-contabile, categoria C, livello base, 1^ posizione retributiva presso il Servizio Segreteria, venga condizionato

alla mancata presentazione della domanda di partecipazione da parte dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 del citato d.l.

La mancata presentazione di domande di partecipazione nel periodo di riapertura dei termini costituirà evento (nella sua manifestazione di evento negativo) futuro ed incerto cui sarà subordinata l'efficacia degli atti concorsuali, diversamente il procedimento concorsuale proseguirà, venendo reiterato nella fase endo-procedimentale (e per gli atti e provvedimenti amministrativi) dalla fase di ammissione dei candidati fino all'esito finale. In altri termini, se perverranno le domande di cui all'art. 4 del d.l. 01.06.2023 n. 61 le prove d'esame verranno ripetute ed il procedimento portato a termine secondo tali esiti, in caso contrario la clausola accessoria condizionante produrrà il suo effetto integrando la condizione di efficacia degli/dei atti/provvedimenti amministrativi di compimento del procedimento concorsuale.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, in modo da poter dar corso quanto prima alla procedura concorsuale;

Acquisito sulla proposta di deliberazione in oggetto il solo parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2, dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, dando atto che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 ed il D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di prendere atto a seguito dell'emanazione dell'art. 4 decreto legge 1 giugno 2023, n. 61 avente ad oggetto *Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023* per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini (...) ivi inclusi (...) quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali”.
2. di prendere atto che la condizione sospensiva *ex lege* di cui al punto 1) che precede costituisce elemento accessorio di tutti gli atti/provvedimenti amministrativi costituenti la procedura concorsuale bandita con determinazione del Servizio Segreteria n. 64 del 25.05.2023;
3. di dare atto, per quanto illustrato nella parte premessuale, che la prosecuzione di un procedimento sotto condizione sospensiva/risolutiva costituisce espressione dei canoni

fondamentali dell'azione amministrativa diversamente dall'arresto procedimentale che invece configura un aggravio procedurale.

4. di stabilire, per quanto precede, di proseguire l'iter amministrativo del concorso pubblico di cui al p.2) con i candidati ammessi al 30.06.2023 – data di scadenza del termine per la presentazione della domanda -, fungendo quale selezione di personale a tempo determinato idoneo alla sostituzione di personale di imminente assenza, con diritto alla conservazione del posto – al fine di stilare una graduatoria di immediata fruibilità con attingimento fin dall'agosto p.v. -, mantenendo conseguenzialmente inalterato il calendario delle prove.
5. di stabilire che l'approvazione degli atti relativi al concorso pubblico di cui al p.2) venga condizionato alla mancata presentazione della domanda di partecipazione da parte dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 del citato d.l.
6. di stabilire che qualora pervengano richieste di partecipazione di cui al p.1) il procedimento concorsuale proseguirà, venendo reiterato nella fase endo-procedimentale (e per gli atti e provvedimenti amministrativi) dalla fase di ammissione dei candidati fino all'esito finale. In altri termini, se perverranno le domande di cui all'art. 4 del d.l. 01.06.2023 n. 61 le prove d'esame verranno ripetute ed il procedimento portato a termine secondo tali esiti.
7. di notificare gli interessati dando adeguata visibilità della presente attraverso il sito istituzionale;
8. di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2.



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione è unita la certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- *Ilaria Rigotti* -

Il Segretario comunale
- *dott. Giorgio Merli* -